



# COMUNE DI AGNA

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE**

*in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Dispositivo dell'Autority 08.04.2010 pubblicato il  
29.04.2010*

*Approvato con deliberazione n. 12 del Consiglio Comunale in data 08.07.2011,esecutiva.*

*Pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni dal 26.08.2011 (Reg. Pubbl. N.337)*

*Divenuto esecutivo, ai sensi di Legge, il 11.09.2011*

## INDICE

art.	1	<b>finalità e definizioni</b>	pag.	3
art.	2	<b>ambito di applicazione</b>	pag.	
art.	3	<b>trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video sorveglianza</b>	pag.	
art.	4	<b>notificazione</b>	pag.	
art.	5	<b>responsabile</b>	pag.	
art.	6	<b>modalità di raccolta e requisiti dei dati personali</b>	pag.	
art.	7	<b>informativa</b>	pag.	
art.	8	<b>diritti dell'interessato</b>	pag.	
art.	9	<b>sicurezza dei dati</b>	pag.	
art.	10	<b>cessazione del trattamento dei dati</b>	pag.	
art.	11	<b>modalità e limiti all'utilizzazione di dati personali</b>	pag.	
art.	12	<b>tutela</b>	pag.	
art.	13	<b>provvedimenti attuativi</b>	pag.	
art.	14	<b>norma di rinvio</b>	pag.	
art.	15	<b>entrata in vigore</b>	pag.	
all.	A	<b>cautele da adottare per i dati videoripresi</b>	pag.	
all.	B	<b>procedura per l'accesso alle immagini</b>	pag.	
	b01	<b>fac-simile richiesta di accesso a videoregistrazioni</b>	pag.	
	b02	<b>fac-simile reclamo</b>	pag.	
	b03	<b>foglio tipo per il registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate</b>	pag.	
all.	C	<b>elenco delle telecamere e delle zone video-sorvegliate</b>	pag.	
all.	D	<b>segnaletica ed indicazioni delle zone video-sorvegliate</b>	pag.	

## Art. 1

### Finalità e definizioni

Il presente Regolamento ha ad oggetto il servizio videosorveglianza attivato tramite una convenzione di servizi fra i quali quello di Polizia Locale, fra i Comuni di Conselve, Arre, Agna, Terrassa Padovana e Bagnoli di Sopra. Con esso si intende garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di tale impianto, sotto la diretta gestione ed impiego da parte del Comando di Polizia Locale di Agna, ed effettuato nel territorio urbano del Comune di Agna, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza, in particolare, da ultimo il provvedimento 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n.99 del 29 aprile 2010.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi in seguito all'utilizzo del sistema di videosorveglianza e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto e di videosorveglianza;

d) per "titolare", il Comune di Agna, nella persona del Sindaco pro-tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;

f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. L'incaricato accede ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione.

g) per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

l) Per "Garante" l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, ora D.Lgs. 196 del 30.06.2003.

m) Per "centrale operativa" il luogo (o i luoghi) in cui viene effettuato trattamento tramite la visualizzazione delle riprese effettuate con il fine di monitorare il territorio per le finalità di cui all'art.4 comma 2;

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Agna e collegato all'ufficio del Comando Polizia Locale.

Sarà potenzialmente disponibile il collegamento dei singoli impianti locali con le Stazioni locali dell'Arma dei Carabinieri site nei comuni interessati all'impianto di videosorveglianza, ed il collegamento del sistema sia alla centrale operativa dei Carabinieri di Padova, sia alla Questura di Padova, previa stipula di apposita convenzione.

## **Art.3**

### **Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Unione - in particolare dal Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Unione vigenti e secondo i limiti sanciti dal D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e disposizioni correlate, nonché dall'art. 54 del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. n° 92/2008 convertito nella Legge n° 125 2008, ed da ultimo dall'art. 6, commi 3, 7 e 8 del Decreto Legge 23.02.2009 n° 11 convertito con L. n.38 del 23 aprile 2009, sono:

a) rilevare situazioni di pericolo o di allarme per la sicurezza o l'ordine pubblico, consentendo il pronto intervento della Polizia Locale e/o delle Forze dell'Ordine in relazione alla disponibilità di personale da impiegare ed alla tipologia di intervento da effettuare;

b) rilevare la commissione di comportamenti antisociali, atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e/o delle Forze dell'Ordine in relazione alla disponibilità di personale da impiegare ed alla tipologia di intervento da effettuare a tutela della sicurezza urbana prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;

c) rilevare situazioni che compromettano la tutela della sicurezza urbana così come definite dal Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;

d) vigilare sul traffico e consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali compresi gli eventi che generino danni al patrimonio comunale;

- e) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- f) consentire la riproduzione video dei fatti e degli eventi elencati ai punti a) – b) – c) – d) di cui si abbia avuto notizia successivamente al loro verificarsi nel caso in cui: 1) non siano stati visualizzati sui monitor della Centrale Operativa nel momento in cui si sono verificati; 2) la Centrale Operativa non fosse presidiata per cause di forza maggiore o esigenze di servizio.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti la Stazione, le scuole, i parchi gioco e altri luoghi di aggregazione.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

#### **Art.4**

##### **Notificazione**

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini

o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

## **Art.5**

### **Responsabile**

Il Comandante della Polizia Locale in servizio o il suo sostituto ai sensi della vigente organizzazione del servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3°, lett. e). Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.

Il Responsabile designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Il numero di soggetti individuato deve essere delimitato, e può trattarsi anche di collaboratori esterni.

Il responsabile provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, ecc.

Gli incaricati andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, 1° comma, e delle proprie istruzioni.

## **Art.6**

### **Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4°;

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali sono installate nei punti opportunamente individuati secondo lo sviluppo del sistema e approvati con deliberazione del Consiglio Comunale. Attualmente le telecamere sono evidenziate per quantità ed ubicazione nell'allegato al presente regolamento. Resta fermo che le successive modifiche e/o

implementazioni verranno recepite in ulteriore allegato grafico per agevolare la visualizzazione a corredo della deliberazione di Consiglio Comunale menzionata nell'alinea precedente.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il presidio della sala di controllo non è garantita sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del servizio.

I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 24 ore. Per la tutela della sicurezza urbana le immagini raccolte saranno conservate per non più di 7 giorni fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come evento eccezionale.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a quello di cui al comma precedente, va inoltrata specifica richiesta al Garante per la necessaria verifica preliminare, ipotizzando la fattispecie come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità, con riferimento alle esigenze di sicurezza perseguite, alle concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso.

Il sistema di videosorveglianza garantisce meccanismi di evidenziazione immediata delle anomalie di funzionamento anche da parte del personale impiegato nei locali limitrofi alla sala operativa, onde consentire l'immediata attivazione del procedimento necessario alla risoluzione delle criticità, comunque non oltre l'entrata in servizio ove le stesse si verificano fuori dall'orario di lavoro degli appartenenti al Comando.

## **Art.7**

### **Informativa**

Il Comune di Agna, in prossimità delle strade, parchi e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:

***" Comune di Agna – Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comune per fini di prevenzione e sicurezza (art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n.196/2003) "***

Tale supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Comune di Agna si impegna ad informare gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici degli altri elementi di cui all'art. 13, comma 1 del Codice della Privacy.

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, a richiesta fornisce anche oralmente un'informazione adeguata sui medesimi elementi.

## **Art.8**

### **Diritti degli interessati**

In relazione al trattamento dei dati personali, deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in conformità al Codice della Privacy, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (*art. 7, comma 3, lett. a), del Codice*). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (*art. 7, comma 3, lett. b), del Codice*).

## **Art. 9**

### **Sicurezza dei dati**

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo situata presso il Comando della Polizia Locale. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.

Restano ferme le sanzioni, anche penali, conseguenti all'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy.

## **Art.10**

### **Cessazione del trattamento dei dati**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

## **Art.11**

### **Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali**

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2010;

#### **Principio di liceità**

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

#### **Principio di necessità**

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

#### **Principio di proporzionalità**

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di

beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-online che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc.), tenendo anche conto che

in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;

l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;

la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

**Principio di finalità**

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (*art.11, comma 1°, lett.b), del Codice*). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

## **Art. 12**

### **Tutela**

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

## **Art. 13**

### **Provvedimenti attuativi**

Compete alla Giunta comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

## **Art. 14**

### **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Codice della Privacy, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

#### **Art. 15**

##### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio online ed entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione.

## **ALLEGATO "A" - cautele da adottare per i dati videoripresi**

### **PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI**

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
  - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
  - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,
  - presenza di altre persone,
  - attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

**ALLEGATO "B" - procedura per l'accesso alle immagini**

**Sub Allegato b01 – FAC SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI**

Il sottoscritto .....,  
identificato tramite ....., ai sensi della vigente normativa in materia di privacy  
richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali  
a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti  
informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa

.....  
.....  
.....

2. data di possibile ripresa .....

3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) .....

4. abbigliamento al momento della possibile ripresa

.....  
.....

5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

.....  
.....

6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)

.....  
.....

7. attività svolta durante la ripresa

.....  
.....

8. Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

.....  
.....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

---

---

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data ..... alle ore ..... il/la Sig./Sig.ra

.....

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

**ALLEGATO "B" - procedura per l'accesso alle immagini**

**Sub Allegato b02 – FAC SIMILE RECLAMO**

**Al Responsabile trattamento dei dati**

.....

Il/La sottoscritto/a ....., che aveva  
presentato in data ..... presso ..... una richiesta di accesso alle  
immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Recapito ( o contatto telefonico ) per eventuali ulteriori approfondimenti .....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

**ALLEGATO "B" - procedura per l'accesso alle immagini**

**Sub Allegato b03 – FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE.**

Nome e Cognome	Document o identità	Estremi autorizzazione	Ora di entrata	Or a di uscita	Dichiarazione	Firma e data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	

						Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
						Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
						Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
						Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	

## ALLEGATO "C" - elenco delle telecamere e delle zone video-sorvegliate

### ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Il sistema si compone di una rete di comunicazioni dati, via etere, tramite tecnologia " wireless " e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso il Comando della Polizia Locale. Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.

Le modifiche al seguente allegato verranno effettuate mediante delibera di Giunta, avendo il medesimo valenza ricognitiva dello stato attuale del sistema, non costitutiva delle parti normative inerenti lo stesso, come già precisato nell'art. 6.


<b>Denominazione</b>	<b>Posizione</b>	<b>Modello</b>
Ag01	Via Roma	Dome Euklis KLIS D37X - Z. 37X
Ag02	Piazza Roma	Dome Euklis KLIS D37X - Z. 37X
Ag03	Via Cimitero	Dome Euklis KLIS D37X - Z. 37X
Ag04	Inc. Via G.B. Cromer/Via G. Marconi	Dome Euklis KLIS D37X - Z. 37X
Ag05	Via Cona/Via Pelaloco/Via Dante Alighieri	Dome Euklis KLIS D37X - Z. 37X

40 cm

60 cm



**COMUNE DI AGNA**



**AREA  
VIDEOSORVEGLIATA**

La registrazione è effettuata dal Comando di Polizia Locale per finalità di sicurezza urbana e tutela del patrimonio.

Art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.l.g. N. 196/2003)